

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2012 alle ore 20.30 presso la sede in Cadoneghe (PD), via Asiago n. 5/A, si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione PBI ITALIA ONLUS, regolarmente convocata per questa data, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Variazione dello Statuto Sociale;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma dello Statuto, il Presidente del Comitato di Gestione Sig. Stefano Zoletto, il quale, constatata e fatta constatare la presenza dell'intero Comitato nelle persone, oltre a sé, dei/delle Sig./Sig.re Matteo Burato, Rossella Concu, Rainer Girardi e Patrizia Vavassori, e di n. 18 soci su 20, in proprio o per delega, prega il vice-presidente Sig. Matteo Burato a redigere il verbale della presente riunione.

Il Presidente, constatata la validità della presente riunione, passa alla trattazione del primo punto previsto all'ordine del giorno e fa presente che lo scorso anno l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, ha controllato la conformità dello Statuto dell'Associazione alle norme di legge in materia di Onlus e ha ritenuto lo stesso non conforme, cancellando così l'Associazione dal Registro delle Onlus. Il Presidente dà quindi lettura della comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate e fa constatare come le irregolarità siano sostanzialmente solo formali. Tuttavia, data l'importanza che l'Associazione sia iscritta al Registro delle Onlus, ritiene opportuno che lo Statuto venga adeguatamente modificato. A tal fine da lettura della bozza di Statuto adeguato

predisposto dal Comitato di Gestione, confrontando lo stesso con il precedente Statuto. Infine, il Presidente rende noto che la bozza dello Statuto modificato è stata posta all'attenzione dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale del Veneto, i quali hanno ritenuto che lo Statuto così modificato è conforme alla normativa sulle Onlus.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, unanime nel voto espresso peralzata di mano,

DELIBERA

- di modificare l'ordine dei punti;
- di modificare l'art. 2 dello Statuto relativo alle finalità, ampliandolo con le nuove attività che l'Associazione ha intrapreso o vuole intraprendere, e inserendo la previsione che l'Associazione non potrà intraprendere attività diverse da quelle istituzionali, se non strettamente connesse alle stesse;
- di modificare l'art. 4 dello Statuto relativo al Patrimonio, inserendo che è fatto divieto all'associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- di modificare l'art. 5 dello Statuto relativo ai membri dell'associazione, inserendo la previsione che tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;
- di inserire un paragrafo a parte per lo scioglimento, prevedendo che l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi dei Soci/e e delibera con il


voto favorevole dei due terzi dei voti validi. L'eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento della associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge n. 662/96 (istituito con D.P.C.M. del 26/09/2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- di inserire un paragrafo a parte per le controversie, prevedendo che le controversie tra la società e i Soci/e o tra i Soci/e relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sociale, salvi i casi di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite allo Sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolte in conformità al regolamento di conciliazione da questa adottato. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale da un arbitro nominato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale, che i Soci/e dichiarano espressamente di conoscere ed accettare;
- di delegare il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la registrazione del presente verbale e dello Statuto modificato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 23.00 previa redazione, stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Sig. Stefano Zoletto



Il Segretario

Sig. Matteo Burato



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI VICENZA 1

Reg. to n. 19-06-2012
al 2980 Priv. S.3
ESAT. n. 168,00 (centosessantotto euro/00)



Per il Direttore
Il Funzionario incaricato


Allegato all'Assemblea Straordinaria del 10/06/2012

ASSOCIAZIONE P.B.I. ITALIA ONLUS

(Peace Brigades International)

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Viene costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di volontariato P.B.I. Italia Onlus (Peace Brigades International), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (di seguito P.B.I. Onlus).


L'Associazione nasce come gruppo che intende sostenere e realizzare sul territorio italiano le finalità ideali dell'organizzazione Peace Brigades International, a cui aderisce e nella quale ha rappresentanza all'interno dell'Assemblea Internazionale.

L'Associazione conserva piena autonomia nelle proprie scelte e azioni.

E' fatto obbligo, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, riportare la dicitura "P.B.I. Italia Onlus".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Cadoneghe (PD), via Asiago S/A. L'eventuale variazione della sede legale potrà essere decisa con delibera del Comitato di Gestione o dell'Assemblea dei Soci e delle Socie, e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Art. 3) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, con la maggioranza prevista dall'Art. 11.



NATURA- SCOPO

Art. 4) L'associazione non ha fini di lucro, è aconfessionale, apolitica e si fonda su principi di democrazia; svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'attività dell'Associazione è svolta senza discriminazione di genere, preferenze sessuali, etnia, religione, nazionalità, abilità, classe sociale.

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 e successive modificazioni.

L'attività sociale istituzionale non viene svolta a beneficio degli associati, bensì della collettività e dei soggetti svantaggiati.

Art. 5) L'Associazione P.B.I. Onlus, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, aspira a un mondo nel quale le persone affrontino i conflitti in modo nonviolento, dove i diritti umani siano universalmente rispettati e in cui la giustizia sociale e il rispetto interculturale divengano realtà.

P.B.I. Onlus opera per aprire uno spazio di pace, nel quale i conflitti possano essere affrontati in modo nonviolento. P.B.I. Onlus mette in atto una strategia di presenza e di attenzione internazionale in appoggio alle iniziative locali e contribuisce allo sviluppo di una cultura di pace e giustizia.

Di conseguenza, l'Associazione intende:

1. proteggere le persone minacciate a causa della loro attività in difesa dei diritti umani;
2. consolidare un gruppo di persone interessate a promuovere una cultura nonviolenta e la trasformazione nonviolenta dei conflitti;
3. diffondere le finalità e appoggiare le attività e i progetti delle Peace Brigades International, una organizzazione internazionale non governativa, che promuove

la trasformazione nonviolenta dei conflitti.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi, l'Associazione svolge le seguenti attività:

1. ricercare volontari/e idonei/e a realizzare l'attività di accompagnamento protettivo a favore di persone minacciate per la loro attività in difesa dei diritti umani e a promuovere la trasformazione nonviolenta dei conflitti;
2. formare questi volontari/e in vista della attività di accompagnamento protettivo che andranno a svolgere a favore di persone minacciate per la loro attività in difesa dei diritti umani e di promozione della trasformazione nonviolenta dei conflitti;
3. inviare i suddetti volontari/e nei progetti di accompagnamento protettivo a favore di persone minacciate per la loro attività in difesa dei diritti umani e di promozione della trasformazione nonviolenta dei conflitti;
4. diffusione di informazioni sul lavoro di tutela dei diritti umani e di promozione della nonviolenza;
5. organizzazione di iniziative formative e di sensibilizzazione sul territorio su nonviolenza, diritti umani, trasformazione dei conflitti e tematiche affini;
6. raccolta fondi per finanziare l'attività di accompagnamento protettivo a favore di persone minacciate per la loro attività in difesa dei diritti umani e per sostenere l'attività dell'associazione;
7. pubblicazione di bollettini periodici;
8. qualsiasi altra attività attinente ai valori e allo spirito della nonviolenza e di Peace Brigades International.

Tali attività sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le attività prestate dai propri Soci/e. L'attività dei Soci e delle Socie è volontaria e non può

essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci e alle Socie possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

L'attività potrà essere svolta nei locali della sede sociale nonché in altri luoghi di volta in volta scelti dal Comitato di gestione in funzione delle necessità dell'associazione e degli associati/e.

L'Associazione potrà collaborare con organizzazioni e/o istituzioni locali, nazionali ed internazionali, partecipare a manifestazioni e fare quanto altro necessario e utile al fine del conseguimento dello scopo istituzionale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni..

PATRIMONIO ED ENTRATE SOCIALI

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 6) Il Patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che verranno acquistati dall'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi dei Soci/e;
2. contributi di privati, altre associazioni ed enti privati;



3. contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. destinazione del 5 per mille;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le risorse finanziarie che per loro natura e/o eventuali condizioni saranno ritenute dannose al prestigio dell'Associazione e delle sue finalità saranno rifiutate.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 7) L'esercizio finanziario inizia il 1° di gennaio di ogni anno e chiude il successivo 31 dicembre.

RENDICONTO ANNUALE

Art. 8) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere redatto il rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio chiuso, dopo di che il rendiconto sarà a disposizione dei Soci e delle Socie presso la sede dell'associazione nei giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Entro un mese dalla sua redazione, il rendiconto stesso deve essere approvato dall'assemblea dei Soci e delle Socie.

SOCI E SOCIE

Art. 9) Sono ammessi all'Associazione in qualità di socio/a coloro che ne condividono gli scopi, accettino il presente statuto ed eventuali regolamenti interni.

Il rapporto che lega gli associati all'Associazione è improntato a principi di lealtà, verità, uniformità, democraticità ed è regolato dai seguenti articoli.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

La quota associativa non può essere trasferita ad altri soggetti e non è soggetta a rivalutazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono Soci e Socie le persone che ne facciano domanda al Comitato di Gestione e che versino la quota sociale che verrà stabilita annualmente dall'Assemblea. L'iscrizione andrà rinnovata annualmente a partire dall'inizio del nuovo esercizio sociale.

L'ammissione del Socio e della Socia, deliberata dal Comitato di Gestione, è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati/e.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso in Assemblea.

Il Socio/a cessa di far parte dell'Associazione per recesso volontario (da comunicarsi all'Associazione in forma scritta), oppure in caso di decesso, o per morosità nell'assolvimento della quota associativa rilevata dal Consiglio Direttivo, ove non sussistano altri gravi motivi che comportino l'indegnità sancita dall'assemblea dei Soci/e.

L'esclusione o la decadenza dei Soci e delle Socie è deliberata dall'Assemblea su

proposta del Comitato di Gestione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Socio/a, devono essergli/le contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendogli/le facoltà di replica.

Il Socio o Socia receduto/a, escluso/a o deceduto/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10) L'adesione di un Socio e di una Socia all'Associazione comporta:

1. l'impegno a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
2. la piena accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
3. l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
4. l'impegno a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
5. l'impegno a partecipare alle Assemblee dell'Associazione e a rispettare i principi della nonviolenza;
6. l'impegno ad utilizzare la sigla P.B.I. o il nome Peace Brigades International solo per le attività dell'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa, in armonia con l'Associazione.

I Soci e le Socie hanno diritto a:

1. partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiori di età;
3. accedere alle cariche associative.

ASSEMBLEE

Art. 11) L'Assemblea è composta da tutti i Soci e Socie e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Socio/a potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio/a con delega scritta. Ogni Socio/a non può ricevere più di due deleghe.

A ciascun Socio/a spetta un singolo voto, e possono validamente votare solo i

Soci e Socie di maggiore età che abbiano versato la propria quota annuale.

L'assemblea è presieduta dal/la Presidente del Comitato di Gestione, o, in sua assenza, dal/la Vice-Presidente, e in assenza di entrambi/e, da altro membro del Comitato di Gestione eletto dai presenti.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:


1. elegge il/la Presidente, il/la Vice-Presidente, e gli altri membri del Comitato di Gestione;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. approva l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera l'esclusione e la decadenza dei Soci e delle Socie;
6. delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Soci e Socie.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Comitato di Gestione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Comitato di Gestione, od almeno la metà dei suoi membri o 1/10 dei Soci/e ne facciano richiesta scritta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi, anche con mezzo informatici, almeno quindici giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci/e e l'intero Comitato di Gestione.



La convocazione deve recare l'ordine del giorno, nonché data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci/e; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci/e intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi dei Soci/e.

L'Assemblea utilizza il metodo del consenso per deliberare. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide quando siano approvate con il consenso dei Soci e delle Socie presenti. Qualora non fosse possibile raggiungere un consenso, una votazione aperta può essere indotta su richiesta del 75% dei Soci/e presenti. In tal caso l'Assemblea delibera con la maggioranza del 60% dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il consenso o il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci/e.

I verbali di ogni riunione, redatti a cura del/la Segretario/a, eletto/a dall'Assemblea e sottoscritti dallo stesso/a e da chi ha presieduto l'Assemblea, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili ai Soci/e presso la sede dell'associazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12) L'associazione è amministrata da un Comitato di Gestione, formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 6. I membri del Comitato di Gestione rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Comitato di Gestione esclusivamente i Soci e le Socie.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato di Gestione decada dall'incarico, il Comitato di Gestione provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato di Gestione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Al Comitato di Gestione spetta di:


1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
3. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
4. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci/e.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal/la Presidente o in caso di sua assenza dal/la Vice-Presidente ed in assenza di entrambi/e da un membro designato dallo stesso Comitato.

Il Comitato di Gestione si riunisce tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.

Il Comitato di Gestione delibera per consenso; qualora non fosse possibile raggiungere un consenso, una votazione aperta può essere indotta su richiesta del 75% dei Soci/e presenti. In tal caso, l'Assemblea delibera con la maggioranza del 60% dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato di Gestione, redatti a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto l'adunanza,



vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci/e presso la sede dell'Associazione.

Al Presidente, eletto/a dall'Assemblea, è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al/la Vice-Presidente, nominato/a dall'Assemblea.

Il/la Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Comitato di Gestione e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 13) Tutte le cariche sociali sono onorifiche e nulla compete per la funzione svolta anche nell'ambito del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

SCIoglimento

Art. 14) L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi dei Soci/e e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti validi.

L'eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento della associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge n. 662/96 (istituito con D.P.C.M. del 26/09/2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 15) Le controversie tra la società e i Soci/e o tra i Soci/e relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sociale, salvi i casi di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite allo Sportello di

conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolte in conformità al regolamento di conciliazione da questa adottato. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale da un arbitro nominato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale, che i Soci/e dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

RINVIO

16) Per quanto non previsto nel presente statuto, dalle norme di cui al Libro I°, Titolo II°, Capo III° ed eventualmente Capo II° del Codice Civile.
